

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 287 del 17 giugno 2013 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 68 del 13 Giugno 2013

**OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche –
Comune di classe V[^] - Tariffe in vigore Anno 2013.**

Il giorno Tredici del mese di Giugno 2013, alle ore 12,05 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

				<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>	<i>si</i>	
3)	<i>Mauro</i>	<i>DE SANTIS</i>	<i>“</i>	<i>si</i>	
4)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>“</i>	<i>si</i>	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **PREMESSO** che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario **2013** e dei relativi allegati, è fissato al **31 Dicembre 2012**, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mmm.ii.;
- **DATO ATTO** che il combinato disposto dell'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (G.U. n. 302 del 29/12/2012, S.O. n. 212) e dell'art. 10, comma 4-quater, lettera b), n. 1, della legge n. 64 del 06 giugno 2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 35 del 08 aprile 2013, ha prorogato al **30 settembre 2013** il termine per l'approvazione del suddetto **bilancio 2013**;
- **VISTO** il capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province;
- **VISTO** il Decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, che ha modificato le norme suddette;
- **VISTO** il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993, il quale stabilisce che, per la prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro 4 mesi dall' entrata in vigore del predetto decreto;
- **RILEVATO** che, per dare conforme attuazione alla disposizione stabilita dalla norma suddetta per la prima applicazione della nuova disciplina della tassa, la determinazione delle tariffe deve avvenire da parte dello stesso organo collegiale, in un unico contesto unitario, insieme con l'approvazione del regolamento e con la deliberazione, che stabilisce l'elenco di classificazione delle aree nelle categorie previste dal regolamento stesso, per assicurare la conformità dei provvedimenti adottati alle disposizioni di legge, nel rispetto delle distinte funzioni che al regolamento, alle tariffe ed alla classificazione in categorie attribuiscono, a regime, gli artt. 40 e 42 del decreto legislativo;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. **32 del 10/06/1994**, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto prescritto dall' art. 40 del decreto legislativo;
- **RILEVATO** che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto, a seconda dell'importanza dell'area, sulla quale insiste l'occupazione e che, a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n. 2 categorie con deliberazione del Consiglio comunale n. **33 del 10/6/1994**, in conformità al terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507, modificato con l'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;
- **CONSIDERATO** che l'art. 43 del decreto legislativo stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa, i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.;
- **RILEVATO** che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. **2.562** abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i comuni di classe **V[^]**;
- **RITENUTO**, pertanto, di determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, alle norme del decreto e del regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche, come sopra definite, in rapporto alla loro importanza, la tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- **CONSIDERATO** che, per assicurare agli operatori ed ai cittadini la corretta interpretazione della tariffa, in conformità ai principi, che regolano l'attività amministrativa stabiliti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa comprende l'indicazione dei criteri per la sua applicazione e, per le singole voci, l'aumento o riduzione che, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità alle disposizioni del regolamento, sono stati applicati alla misura base per determinare l'importo della tassa;
- **VISTO** il vigente Statuto del Comune;
- **VISTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
- **VISTO** l'elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre aree pubbliche;
- **VISTO** il parere favorevole sotto il profilo tecnico tributario espresso dal Responsabile del servizio;
- **VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria comunale;
- **VISTO** il Regolamento generale sulle entrate comunali;
- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, articolo 172, comma 1, lettera e);
- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, articoli 151 e seguenti;
- **DATO ATTO** che il Comune delibera le aliquote e le tariffe sui tributi comunali entro la data fissata da norme statali in materia (combinato disposto art. 27, comma 8, della L. nr. 448/01 ed art. 172, comma 1, lettera e) D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e s.m.i.);

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

I[^]. Di approvare le seguenti tariffe della TOSAP comunale, applicabili in questo Comune, appartenente alla classe V[^], dal 01 Gennaio 2013

**TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
COMUNE DI CLASSE V[^]**

**PARTE I[^] - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE -
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 02 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni. anche della stessa natura. di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell' ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa determinata in base alle misure previste dalle successive parti II[^], III[^], IV[^] e V[^].

PARTE II[^] - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Per l'anno 2013 il termine per il pagamento dell'imposta è differito al 30 Settembre 2013.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

Nr.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 [^]	2 [^]	
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	26,34	18,44	
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico per mq. €	26,34	18,44	
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 30%) per mq. €	7,90	5,53	
4	Passi carrabili:			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata – Riduzione obbligatoria al 50% per mq. €	13,17	9,22	
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali – (Riduzione al 50%) per mq. €	13,17	9,22	
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. €	13,17	9,22	
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - Riduzione al 10% per mq. €	2,63	1,84	
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al 30%) per mq. €	7,90	5,53	
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. €	26,34	18,44	

PARTE III[^] - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle cate-

gorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20 %.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere, di cui alla seguente tariffa:

Nr.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 [^]	2 [^]	
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	2,07	1,45	
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale – Riduzione del 30 % per mq. €	1,45	1,01	
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi ed aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. €	1,45	1,01	
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – Aumento del 50% in 1 [^] per mq. €	3,11	2,18	
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto – Riduzione del 50% per mq. €	1,04	0,73	
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – Riduzione dell'80% per mq. €	0,41	0,29	
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune – Aumento del 20% in 1 [^] e 10% in 2 [^] per mq. €	2,48	1,60	
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzioni del 50% in 2 [^] e tariffa ordinaria in 1 [^] per mq. €	2,07	0,73	
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – Riduzione della tariffa ordinaria dell'80% per mq. €	0,41	0,29	
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50% per mq. €	1,04	0,73	

PARTE IV[^] - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di, esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

Nr.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1 [^]	2 [^]
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture. Cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con i criteri di cui al par. 2, per Km. lineare o frazione	€	258,23	180,76
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	€	=====	=====
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari: tassa annua	€	103,29	72,30
	Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. maggiorazione della tassa annua	€	20,66	14,46

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

5.1	Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:				
	- fino a 1 Km lineare	€ 15,49	1 [^] categoria	10,84	2 [^] categoria
	- superiore al Km lineare aumento del 50 %	€ 23,24	1 [^] categoria	16,27	2 [^] categoria
5.2	Occupazione di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: del 30 % per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni;				
	- fino ad un Km lineare	€ 20,14	1 [^] categoria	14,10	2 [^] categoria
	- superiore al Km lineare – aumento del 50%	€ 30,21	1 [^] categoria	21,15	2 [^] categoria

5.3 - del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:				
- fino ad 1 Km lineare	€	23,24	1^ categoria	16,27
- superiore al Km lineare – aumento del 50%	€	34,86	1^ categoria	24,40

5.4 - del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:				
- fino ad 1 Km lineare	€	30,98	1^ categoria	21,69
- superiore al Km lineare – aumento del 50%	€	46,48	1^ categoria	32,54

PARTE V^ - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua, secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1^	2^
a	Centro abitato	€	46,48	32,54
b	Zona limitrofa	€	38,73	27,11
c	Sobborghi e zone periferiche	€	23,24	16,27
d	Frazioni	€	7,75	5,43

- La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
- Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
- Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI^ - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1^	2^
a	Centro abitato	€	15,49	10,84
b	Zona limitrofa	€	11,36	7,95
c	Frazioni sobborghi, zone periferiche	€	7,75	5,43

II^ . comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **17 giugno 2013**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 17 giugno 2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 17 giugno 2013.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri